

LXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 APRILE 1954Presidenza del Presidente **CORRIAS EFISIO****INDICE**

Congedi	1157	Pag.	MEDDA	1170-1172
Disegno di legge: « Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari ». (15)			CRESPELLANI	1170-1172-1173
(Discussione ed approvazione):			MILIA	1171
COLIA, relatore	1158		MELIS	1171
PRESIDENTE	1158		ZUCCA	1174
SERRA	1160		PRESIDENTE	1174
CARTA, Assessore tecnico all'industria e commercio	1160-1163-1164		CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	1174
MARRAS	1162		(Votazione segreta)	1175
(Votazione segreta)	1164		(Risultato della votazione)	1175
(Risultato della votazione)	1164		Interrogazione (Annunzio)	1157
Disegno di legge: « Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio ». (16)			Proposta di legge (Annunzio di presentazione)	1176
(Discussione ed approvazione):			Sull'ordine del giorno:	
CAPUT, relatore	1165		DERIU	1158
CARTA, Assessore tecnico all'industria e commercio	1165		PRESIDENTE	1175
MARRAS	1165		MELIS	1176
SERRA	1166			
PRESIDENTE	1166-1167			
(Votazione segreta)	1167			
(Risultato della votazione)	1167			
Disegno di legge: « Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazioni e di allevamento del bestiame ». (21)				
(Discussione ed approvazione):				
CADEDDU, relatore	1168-1173-1175			
COSTA, Assessore all'agricoltura e foreste	1168-1170-1173			
TORRENTE	1168			
SERRA	1169-1170-1174-1175			
CASU	1169-1171-1172			
AZZENA	1170-1171			

La seduta è aperta alle ore 18 e 20.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I consiglieri regionali onorevoli Caput e Ibba hanno chiesto congedo, rispettivamente per 4 e 5 giorni. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BERNARD, *Segretario*:

«Interrogazione Milia concernente il Sanatorio Serra Secca di Sassari». (149)

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 8 e successivamente, nell'ordine indicato, degli altri. Gli onorevoli Assessori all'agricoltura e all'industria, però, dovendo assentarsi per uno o due giorni a partire da domani, hanno chiesto che la discussione dei disegni di legge di loro competenza, che non presentano notevoli difficoltà, abbia luogo immediatamente.

DERIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DERIU. Signor Presidente, alcuni mesi or sono io presentai un'interrogazione all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore ai trasporti, concernente la formulazione del piano per i porti di quarta classe; in seguito presentai un'interpellanza al Presidente della Giunta sulla costruzione del porto di Castelsardo. Non intendo elevare protesta formale per la mancata risposta; mi preoccupa invece il fatto che i lavori in questione non siano stati ancora iniziati. Pertanto, vorrei pregarla di sollecitare gli Assessori menzionati e il Presidente della Giunta, affinché determinino la data in cui si dovrà discutere l'interpellanza e l'interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Deriu, nell'elenco delle interpellanze e interrogazioni che la Giunta ha trasmesso per lo svolgimento, non figurano quelle da lei ricordate. Comunque, senz'altro mi renderò interprete di questa sua giusta sollecitazione, affinché l'interrogazione e la interpellanza vengano discusse in questi giorni. Mi riservo di darle una risposta in proposito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari». (15)

PRESIDENTE. Poichè non vi sono state obiezioni, si procede alla discussione del disegno

di legge numero 15: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari». Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Colia.

COLIA, *relatore*. Il disegno di legge è di tale importanza che mi stupisce che non ci sia nessuno iscritto a parlare.

PRESIDENTE. La relazione scritta è del tutto esauriente, onorevole Colia.

COLIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che la mia relazione sia stata esauriente, perciò, data l'importanza dell'argomento in discussione, vorrei ancora fornire qualche chiarimento in merito al disegno di legge. Fra le due contrastanti correnti di pensiero circa l'organizzazione del lavoro e della produzione (l'una che, riallacciandosi ai vecchi schemi liberistici, agli interventi statali oppone sempre una rigida resistenza; e l'altra, che direi la nostra, volta ad appagare le esigenze delle forze del lavoro) ne esiste una terza: quella che fa capo agli scienziati, i quali, astruendo dalla questione sociale e ponendo lo accento sui problemi di carattere tecnico e scientifico, cercano nelle vie della scienza e della tecnica i mezzi più idonei per risolvere i problemi della produzione e della organizzazione del lavoro.

Oggi gli interventi dello Stato nel campo del lavoro e della produzione, interventi decisi e razionali, interessano così la bottega dell'artigiano come lo stabilimento siderurgico, e trovano la loro spiegazione nella necessità di dare alla produzione ed al lavoro l'organizzazione più efficiente e razionale. Nel quadro della rinascita del Mezzogiorno e delle Isole, la Sardegna ha delle caratteristiche particolari, più volte illustrate in quest'Assemblea, sia per la sua posizione geografica di isola mediterranea, sia per l'esiguo numero dei suoi abitanti, sia ancora per le sue risorse, solo in parte messe a frutto.

Tra queste ricchezze potenziali hanno particolare rilievo quelle del sottosuolo, meritevoli di particolare attenzione, sia per la quantità di mano d'opera occupata — in questo settore sono impiegati circa 20.000 lavoratori —, sia per lo apporto economico che danno alla Sardegna e che per l'anno scorso si faceva ascendere a 40 o 45 miliardi. Un giacimento minerario è sempre una ricchezza allo stato latente e, per portarla allo stadio di sfruttamento, occorre che si affronti un certo rischio, che è tecnico nella fase iniziale ed economico nella fase produttiva. I rischi connessi a queste fasi, nella generalità dei casi, non vengono però affrontati, perchè manca lo strumento idoneo, che possa, ad esempio, indicare la potenzialità o la conformazione del giacimento e rivelare il valore del minerale e le sue possibili applicazioni nel campo tecnologico.

Uno strumento, insomma, che valga a richiamare ed a spronare l'iniziativa privata (quant'altre Paesi stranieri, hanno ottenuto ottimi risultati in campi analoghi!) e che liberi le aziende dalla preoccupazione di dover studiare i mezzi atti a proteggere gli operai dagli infortuni, e che consenta l'adozione di idonei provvedimenti, soprattutto d'ordine igienico e sociale; uno strumento capace di richiamare verso questa attività il capitale, che sembra restio, data l'aleatorietà delle ricerche minerarie.

Sono queste le direzioni verso le quali l'Amministrazione regionale intende indirizzare i suoi interventi, promuovendo gli studi e favorendo le ricerche nel settore minerario. Ed è un intervento che noi stessi da tempo auspichiamo, poichè troppo spesso (ed innumerevoli sono gli esempi che si potrebbero citare) le ricerche, le esperienze, gli studi di laboratorio si arenano, perchè mancano i mezzi scientifici ed economici. Troppo spesso studi felicemente iniziati finiscono con l'arrestarsi per carenza di mezzi economici e strumenti scientifici necessari.

Se poi volessimo scendere ai casi particolari, troveremmo innumerevoli esempi a riprova del fatto che soltanto la scienza può risolvere i problemi connessi alla industria mineraria. Fra gli studi che più da vicino riguardano il bacino

carbonifero, ricorderò quelli sulla gassificazione e sulla sintesi del carbone, e sull'utilizzazione dei suoi innumerevoli sottoprodotti; gli studi sugli esplosivi di sicurezza nelle miniere carbonifere; gli studi sul trattamento dei carboni poveri e sulla utilizzazione dei loro sottoprodotti; gli studi sull'arricchimento dei minerali poveri di qualsiasi tipo; gli studi sulla metallurgia del rame. E' auspicabile che, in tutti questi campi, dalla fase sperimentale si possa passare ad una fase concreta di realizzazione. Nè possono dimenticarsi gli studi intesi a combattere le malattie professionali: silicosi, tracoma, tubercolosi, eccetera, malattie dovute in parte alle condizioni igieniche e di ambiente delle miniere metallifere e carbonifere.

D'altra parte, non devono essere dimenticati tutti i prodotti non metalliferi, come la barite, il caolino, le argille, minerali tutti suscettibili di maggior sfruttamento e che potrebbero assumere qualche rilievo nel quadro dell'economia sarda, qualora venissero utilizzati scientificamente.

Nè possiamo dimenticare il problema del ferro. Mi risulta che attualmente alcuni studiosi stiano conducendo ricerche sulle calamine povere, il cui trattamento per via elettrolitica e per via di flottazione non è conveniente. Si sa che in America si segue un procedimento per via ammoniacale; bene, in Sardegna si stanno facendo degli esperimenti che consentiranno di trattare queste calamine povere con l'acido cloridrico e l'acido nitrico. Questi studi, tuttavia, vengono condotti con un'attrezzatura di laboratorio molto rudimentale. Deve anche essere tenuto presente il problema del manganese, che è un problema di carattere nazionale; in America questo minerale viene trattato con la stessa azione termica che si usa per i minerali poverissimi: con il 5 per cento di resa. Noi non ci illudiamo di poter utilizzare simili minerali; potremmo utilizzare minerali intorno al 10 per cento. Queste possibilità vengono esaminate da uno studente universitario che sta conducendo esperimenti, con mezzi modestissimi. I risultati che questo studente potrà ottenere, se negativi, non avranno certamente valore probatorio, in

quanto l'attrezzatura è rudimentale e insufficiente.

Le stesse considerazioni si possono fare per quanto riguarda le miniere del Gerrei, di Villasalto e di Ballao dalle quali si estrae la scillite: ebbene, questo minerale, il cui valore si aggira intorno ai 5 milioni a tonnellata, è un carbonato di tungsteno, e chiunque abbia qualche dimestichezza con la metallurgia, sa quale importanza abbia il tungsteno nella produzione degli acciai per utensili. Anche in questo campo c'è uno studente che sta effettuando esperienze, ma anche egli non dispone dell'attrezzatura necessaria, nè dei mezzi economici che gli consentirebbero di acquistare gli strumenti indispensabili per condurre a termine queste indagini con buone probabilità di successo.

Come si vede, quindi, è tutto un vastissimo campo scientifico, nel quale la Regione deve portare il proprio contributo economico. Lo sforzo dei singoli, infatti, si è sempre rilevato inadeguato; è quindi necessario che la Regione sostenga le iniziative dei privati, integrandone i mezzi. Ed è per questi motivi, per queste aspirazioni alla civiltà ed al progresso, che io mi auguro che questo disegno di legge sia approvato all'unanimità.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Io non contesto la validità e l'efficacia delle disposizioni di questo disegno di legge, che spero venga approvato. Desidero però chiedere all'Assessore qualche chiarimento: prima di tutto ritengo che un antecedente logico del disegno di legge in esame sia costituito dalla carta geologica della Sardegna, per la quale esiste già la legge; ed anzi nel corso di questa sessione dovrà essere discusso un disegno di legge che ne prevede alcune modifiche e integrazioni. E' indubbio che procedere negli studi per la carta geologica vuol dire anche avvantaggiare tutte le attività minerarie.

Quindi sarebbe opportuno che l'Assessore, se lo ritiene, dicesse a che punto sono pervenuti gli studi, fornendo magari anticipazioni sul

progetto della carta geologica; e questi chiarimenti sarebbero tanto più necessari in quanto sapevamo, poichè se ne era parlato al momento della discussione, che rimanevano da superare intralci creati da conflitti di competenza tra Stato e Regione.

Ma il punto di maggior interesse, in relazione a quest'argomento, sarebbe quello che riguarda l'indirizzo politico, economico e tecnico che la Regione in proposito deve assumere. Nella precedente legislatura, se mal non ricordo, era stato già iniziato l'esame da parte del Consiglio, dopo l'esame della Commissione, del disegno di legge relativo alla stazione sperimentale mineraria. Il suo corso si è poi arrestato; si diceva che sarebbe dovuto passare al Comitato tecnico delle miniere per una revisione, perchè si stabilisse come orientare la politica regionale in sede legislativa, e non se ne è parlato più.

In sostanza, il disegno di legge in esame — e questo è il punto sul quale intendo richiamare l'attenzione del Consiglio — si rivolge ad iniziative che in gran parte rientrano nei compiti di una stazione sperimentale mineraria. Sarebbe perciò opportuno che l'Assessore all'industria chiarisse i rapporti tra il disegno di legge in discussione e quello che prevede l'istituzione della stazione sperimentale mineraria.

In conclusione, pur sentendo l'utilità dell'iniziativa privata anche in questo campo, come in tutti i campi, il mio punto di vista e il punto di vista di gran parte del Consiglio è che sia indispensabile che il disegno di legge sulla stazione sperimentale mineraria compia il suo corso entro il più breve termine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

CARTA, *Assessore all'industria e commercio*. Fornirò innanzitutto i chiarimenti chiesti dallo onorevole Serra, pur sottolineando come — per quanto riguarda la carta geologica e lo stato dei lavori ad essa relativi — la sede più propizia per una risposta esauriente sia la discussione del disegno di legge numero 12. Quanto al legame che l'onorevole Serra vede fra gli stu-

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

di sulla carta geologica e la materia contemplata dal presente disegno di legge, devo dire che il legame si pone essenzialmente come motivo di precedenza: gli studi per la carta geologica devono essere effettuati, e comunque il giacimento deve essere trovato prima che vengano eseguiti gli studi e le ricerche che ci si propone di promuovere col disegno di legge in esame, il quale riguarda gli studi e le ricerche sulla valorizzazione di materie prime minerali già riconosciute.

Siamo, pertanto, già lontani dalla fase della carta geologica, così come siamo lontani dal riconoscimento della sostanza minerale: siamo ormai nella fase della valorizzazione.

Per quanto riguarda la questione della stazione sperimentale dell'industria mineraria, voglio far rilevare che si tratta di un disegno di legge che, a suo tempo, presentò la Giunta regionale, che fu discusso in Consiglio e rinviato ad ulteriore esame. Con lo scadere della legislatura passata, il disegno di legge è decaduto; la Giunta regionale non l'ha ripresentato, quindi chiunque dei consiglieri voglia può ripresentarlo nella forma che crede. La Giunta regionale non ha ritenuto di presentarlo perchè ha voluto rendersi conto dell'efficienza di un'altra stazione sperimentale, già istituita e avviata in lenta, faticosa marcia. Per ora, devo dire che il funzionamento di questo istituto è impedito da numerose difficoltà; soprattutto riesce difficile l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecniche necessarie perchè l'attività della stazione sperimentale possa procedere su un piano elevato e, comunque, rispondente alle esigenze che questi studi comportano. Siamo fermi, quindi, ad una fase di osservazione.

Devo, d'altro canto, far rilevare che il problema dell'istituzione o meno della stazione sperimentale mineraria non contrasta col disegno di legge in esame, soprattutto perchè in questo è messo chiaramente in rilievo che l'Amministrazione regionale si propone di condurre direttamente gli studi, e di stabilire quali, fra i diversi problemi, siano veramente importanti e fondamentali al fine della valorizzazione delle risorse minerarie sarde. Così l'Amministrazione regionale ha fatto, in quest'ultimo anno, ser-

vendosi di enti, di istituti ed anche di privati che offrissero garanzie di competenza; e, se domani avrà visto soddisfacentemente avviato — ciò che per ora non è avvenuto — il funzionamento della stazione sperimentale, ad essa saranno devolute pressochè esclusivamente le iniziative in questione.

Oggi si pone questo problema: l'Amministrazione regionale ha incluso nel bilancio per l'anno 1950, e poi nei bilanci degli anni 1951, 1952 e 1953, stanziamenti intesi a consentire a privati, e soprattutto ad Istituti, l'esecuzione di studi e ricerche. Mancava la legge, che si è resa urgente. Soprattutto, quando l'Amministrazione regionale ha deliberato di assumere in proprio l'iniziativa di particolari studi, dei quali già più volte si è fatto cenno al Consiglio regionale, deve riconoscersi che tali studi sono stati condotti con particolare successo. Evidentemente, si rendeva necessario poter disporre dei fondi per far fronte alle spese incontrate. Ed è motivo di urgenza il fatto che gli studi impostati sono stati iniziati verso la metà dell'anno scorso, così che ora l'Amministrazione regionale è in debito, per somme di qualche rilievo, nei confronti degli Istituti ed Enti che stanno eseguendo esperimenti per suo conto, ed ha bisogno urgente di questa legge per non essere dichiarata morosa, come, del resto, è già.

Chiariti questi punti, non credo di dovermi soffermare più a lungo sul disegno di legge in esame. La relazione della Giunta e l'esauriente relazione dell'onorevole Colia, mi esimono da ulteriori precisazioni. Non mi resta che sottolineare che il disegno di legge — pur consentendo, con l'articolo 1, di sussidiare studi e ricerche affidati ad Istituti, Enti, aziende e privati — permette all'Amministrazione regionale di condurre direttamente gli studi, dettando il tema ad Istituti dotati di attrezzatura e di formazione tecnico-scientifica e che dispongano di mezzi adeguati all'importanza e all'urgenza dei problemi ad essi proposti dall'Amministrazione regionale. Intanto potrà essere studiato meglio il quadro della stazione sperimentale mineraria di cui si dovrà decidere l'istituzione, e che, una volta avviata, potrà esaminare tutti i problemi

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

che l'Amministrazione regionale oggi è costretta a sottoporre ad Enti ed Istituti diversi.

MARRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Il nostro Gruppo si associa all'orientamento generale del Consiglio circa questo disegno di legge, particolarmente perchè in esso viene accolta, all'articolo 3, un'esigenza che era stata ripetutamente prospettata al Consiglio in circostanze identiche, che oggi trova espressione nel disegno di legge.

Vorremmo, però, in particolare, suggerire all'Assessore e alla Giunta di evitare che, nel corso dell'applicazione di questa legge, vengano concessi sussidi e contributi ad aziende i cui profitti consentono di sviluppare autonomamente gli studi e le ricerche in questione.

Inoltre, vorremmo che l'onorevole Assessore, nel corso della discussione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, chiarisse il pericolo che — mentre per la condotta degli studi e delle ricerche è prevista la concessione di un contributo pari ai due terzi della somma occorrente — nell'articolo 3, dandosi facoltà all'Amministrazione regionale di affidare questi studi e ricerche anche ad aziende e ad enti privati, si finisca per finanziare praticamente tutta l'opera; un chiarimento su questo articolo sarebbe indispensabile prima che si giunga alla votazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei

prodotti minerari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare le seguenti categorie di iniziative promosse da Istituti, Enti, Aziende e privati:

1) studi e ricerche riguardanti le sostanze minerarie e le energie naturali del sottosuolo sardo e la prospezione dei giacimenti relativi, la preparazione e la coltivazione delle miniere, l'arricchimento e la preparazione dei prodotti minerari grezzi, il trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico ed in genere la valorizzazione industriale dei minerali sardi;

2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse;

3) studi ed indagini in materia di legislazione mineraria e di mercato dei prodotti minerari;

4) acquisto e costruzione di apparecchiature, macchine ed impianti sperimentali e semindustriali-piloti per l'esecuzione degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1) e 2);

5) sperimentazione a carattere industriale relativamente alle materie, ai metodi ed ai processi di cui al punto 1), e progettazione degli impianti e delle realizzazioni conseguenti;

6) pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche predette e di ogni altra notizia utile al riguardo, sotto forma di monografie, bollettini, riviste e simili;

7) ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 1 non è stato presentato alcun emendamento. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

L'ammontare dei sussidi e dei contributi sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione del-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

la medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio in base ai relativi programmi e preventivi di spesa.

I contributi a favore delle iniziative private non possono superare i due terzi dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Con le modalità di cui all'articolo precedente, le iniziative di cui all'articolo 1, potranno essere assunte, ad integrale carico del Bilancio regionale, direttamente dall'Amministrazione regionale, che ne potrà affidare l'esecuzione ad Enti, Istituti, Aziende e privati, sotto le direttive e la vigilanza dell'Assessore all'industria e al commercio che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di esperti estranei all'Amministrazione.

CARTA, *Assessore all'industria e commercio*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA, *Assessore all'industria e commercio*.
Per rispondere al quesito dell'onorevole Marras, dirò che quando si stabilisce che «l'Amministrazione regionale potrà affidare l'esecuzione ad Enti, Istituti, Aziende e privati», è chiaro che l'Amministrazione regionale si propone di eseguire una ricerca. E, se questa ricerca può essere eseguita, come, ad esempio, nel caso della gassificazione del carbone Sulcis, da un centro di studi privato tedesco, l'Amministrazione regionale deve ben pagare le spese. Non può, evidentemente, dare solo un contributo, ma deve pagare la spesa integralmente, ed è solo in questo senso che va concepito l'articolo. Quindi, quando l'Amministrazione regionale darà inca-

rico ad un privato, s'intende che dovrà valersi del privato — non essendovi altri Enti ed altri Istituti idonei allo scopo — solo per eseguire, su ordine, una certa ricerca, una certa sperimentazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

La vigilanza sull'impiego dei sussidi e dei contributi è devoluta all'Assessore all'industria e commercio, che la eserciterà di concerto con lo Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche con anticipazioni a favore dell'Economo, a norma dell'articolo 56 del R. D. 18 novembre 1923, numero 2440.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma degli Assessori Costa e Carta. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'articolo 56 del R.D. 18 novembre

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

1923, numero 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima».

PRESIDENTE. L'Assessore Carta ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CARTA, *Assessore all'industria e commercio*. Il motivo che ha indotto la Giunta a presentare l'emendamento è questo: quando già era stato formulato in Giunta l'articolo 5, è stato rilevato che un'apertura di credito a favore dello Economo-Cassiere, come previsto in quest'articolo 5, non sarebbe possibile, poichè la Corte dei Conti respingerebbe una simile destinazione di fondi dato che al funzionario in parola non potrebbe riconoscersi in materia quella discrezionalità di valutazione che è peculiare del funzionario delegato. Si tratta, in definitiva, di sostituire all'Economo-Cassiere un funzionario appositamente delegato. Questa è la sostanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dall'onorevole Assessore all'industria. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 70 del bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

E' inoltre autorizzata l'utilizzazione delle somme residue sul capitolo 69 del 1952.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	48
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Carloni - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Costa - Cottoni - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Giua Elio - Lay - Manca - Marras - Medda - Melis - Milia - Muretti - Nioi - Pasolini - Pernis - Pina - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio». (16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio». Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Caput.

CAPUT, *relatore*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, il disegno di legge numero 16 muove da esigenze analoghe a quelle che hanno determinato la presentazione del disegno di legge numero 15, or ora approvato dal Consiglio, e persegue le stesse finalità. Reca, infatti, «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti la industria ed il commercio», così come il disegno di legge numero 15, reca provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti particolarmente il settore dell'industria mineraria. Reca anche provvidenze dirette a favorire la valorizzazione e l'utilizzazione dei prodotti dell'industria in genere, così come il disegno di legge numero 15 si interessa anche, oltre che degli studi intesi a favorire le ricerche e le pubblicazioni, della valorizzazione e della utilizzazione dei prodotti dell'industria mineraria.

La sola differenza tra l'uno e l'altro progetto sta nel fatto che, mentre nel settore della industria mineraria, e in particolare della valorizzazione dei prodotti dell'industria mineraria, i provvedimenti intesi a favorire gli studi e le ricerche erano più urgenti, ma non mancavano totalmente, nel settore dell'industria e del commercio i provvedimenti intesi a favorire gli studi e le ricerche mancano assolutamente. Tanto più necessaria, quindi, la formulazione di questo disegno di legge numero 16.

Sul suo contenuto specifico io non ritengo necessario dilungarmi, perchè la formulazione dell'articolo 1, che descrive minutamente tutte le finalità che il progetto di legge persegue, è così ampia da sostituire qualunque relazione.

In seno alla Commissione è sorta qualche perplessità, non sull'opportunità e sulla necessità di questo provvedimento legislativo, ma in relazione alla sua efficacia pratica. Si è infatti considerata, in Commissione, la scarsa disponibilità del capitolo 67 del bilancio, al quale bisogna far capo per finanziare le iniziative considerate.

Comunque, accettiamo questo progetto di legge, se non altro come espressione dell'auspicio che nei bilanci degli anni futuri si possano tro-

vare quelle maggiori disponibilità che il bilancio attuale non consente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'industria e commercio.

CARTA, *Assessore all'industria e commercio*. La relazione dell'onorevole Caput mi esime da un lungo discorso a sostegno del disegno di legge numero 16. Il relatore ha ben rilevato che questo disegno di legge ricalca, in molte parti, le linee del disegno di legge numero 15.

In particolare, posso fare osservare soltanto che già in questo campo di ricerche, studi, rilevazioni statistiche e pubblicazioni, l'Assessorato sta lavorando da parecchi anni col Bollettino di statistica annuale e con quello semestrale. Congressi, partecipazione a congressi, studi di carattere statistico ed economico sono stati promossi dall'Assessorato, che ha concesso i fondi necessari. Col disegno di legge in esame si intende, da parte della Giunta, coordinare tutte le attività e regolare con una legge le spese e gli stanziamenti relativi. Quindi si tratta, praticamente, di approvare un disegno di legge che non ha un indirizzo diverso da quello che un momento fa ha riscosso l'approvazione del Consiglio regionale.

MARRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge. Intendo soltanto esprimere all'onorevole Assessore all'industria una certa insoddisfazione per quanto riguarda i rilievi statistici effettuati ad opera dell'Assessorato. Dei bollettini statistici, che vengono distribuiti anche ai consiglieri, per l'anno 1952, sono usciti solo tre numeri; per il 1953 sono usciti quattro numeri; per il 1954, sebbene stia per finire il primo quadrimestre, non è stato ancora pubblicato nulla. Per quanto riguarda, poi, il compendio statistico, ci si è fermati a quello del 1949-50, l'ultimo compendio pubblicato dall'allora Assessore onorevole Pie-

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

ro Soggiù. Sicchè, ci auguriamo, votando questa legge, che si osservi una maggiore puntualità nella pubblicazione dei bollettini.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Allo scopo di promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna ed i mercati nazionali ed esteri, l'Assessorato all'industria e al commercio è autorizzato a curare sia direttamente che avvalendosi di altri Enti, Uffici, Associazioni o di esperti: a) la rilevazione, l'elaborazione, la pubblicazione e divulgazione di dati statistici interessanti la vita economico-sociale della Sardegna; b) la raccolta e la diffusione di informazioni di carattere economico e commerciale sui mercati di produzione e di consumo, nazionali ed esteri, dove le materie prime o i prodotti sardi possano trovare collocamento o che interessino gli approvvigionamenti isolani; c) la effettuazione di studi, indagini o ricerche riguardanti l'economia isolana o determinati settori o problemi di essa, e la loro pubblicazione; d) l'organizzazione di convegni, congressi o altre manifestazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi suddetti o la loro divulgazione, e la stampa degli atti relativi; nonchè la partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere interessanti l'economia isolana; e) l'organizzazione di appositi servizi di informazione e di assistenza economico-tecnica diretti a favorire il progresso scientifico, tecnico o tecnologico e l'efficienza delle singole aziende nei settori industriali e commerciali; f) la realizzazione di ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento formale dall'onorevole Serra. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Anzichè "l'Assessorato all'industria e commercio" dire "l'Amministrazione regionale"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrarlo.

SERRA. Come sappiamo, gli Assessorati non hanno un'autonomia legalmente riconosciuta. Quindi bisogna parlare genericamente di «Amministrazione regionale». Nel disegno di legge numero 15 si è usata la stessa formula.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Serra può essere accettata, poichè concordata col testo dell'altra legge. Metto in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testè illustrato. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

Ove le iniziative di cui all'articolo precedente siano promosse da Enti, Associazioni, Aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuirvi nei limiti di due terzi della spesa occorrente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

Le deliberazioni relative all'articolo precedente, nonchè quelle occorrenti per la realizzazione delle singole iniziative previste dall'ar-

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

articolo 1 saranno adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'industria e al commercio, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

Con la procedura di cui all'articolo precedente, le iniziative d'interesse collettivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1950, numero 16, potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni, Società, Aziende o privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche con anticipazioni a favore dell'Economo, a norma dell'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma degli Assessori Costa e Carta. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche a norma dell'articolo 56 del R.D. 18 novembre

1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore alla industria e al commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima».

PRESIDENTE. Questo emendamento è identico a quello presentato all'articolo 5 del disegno di legge precedente. Quindi mi pare che non ci sia bisogno di illustrarlo. Metto in votazione lo articolo 5 nel testo emendato testè letto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Le spese di cui ai primi tre articoli della presente legge faranno carico al capitolo 67 del bilancio di previsione dell'esercizio 1953 e corrispondenti degli esercizi successivi.

E' inoltre autorizzata l'utilizzazione dei residui risultanti al capitolo 66 dell'esercizio 1952.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	47
contrari	4
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Carloni - Castaldi - Casu - Cherchi - Colla - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Costa - Cottoni - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Giua Elio - Lay - Manca - Marras - Medda - Melis - Milia - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Pernis - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame». (21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame». Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cadeddu.

CADEDU, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, è indubbio che la totalità delle leggi regionali dev'essere, nell'interesse della agricoltura, sempre meglio conosciuta. Non ritengo opportuno dilungarmi sull'argomento, anche perchè la Commissione quarta, unanimemente, ha ritenuto di dover proporre questo disegno di legge all'approvazione del Consiglio. Con questa legge si regola e si coordina definitivamente la propaganda sulle leggi riguardanti l'agricoltura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Credo sia inutile soffermarsi a lungo sull'argomento; mi pare che siamo tutti convinti della necessità di approvare questo disegno di legge.

Non mi resta, quindi, che pregare il Consiglio di esprimersi favorevolmente.

TORRENTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE. Il nostro Gruppo dichiara di essere d'accordo sui fini che la legge si propone, pur richiamando l'attenzione della Giunta sulla dizione dell'articolo 1, che ci sembra si possa prestare, in qualche caso, ad una applicazione non troppo corretta della legge, per il raggiungimento degli scopi che la legge si propone. Ci riferiamo agli atti dei convegni, diffusi attraverso la stampa. In questi casi è necessario che la legge venga applicata *cum grano salis*, in maniera che non la si utilizzi per applicazioni diverse da quelle che la Regione si propone.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

La Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo al titolo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo del disegno di legge così come è stato proposto dalla Commissione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

Possono essere concessi contributi e sussidi a favore di Enti o Associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusioni attraverso stampa, radio ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento di bestiame, di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. La Commissione, su mia proposta, aveva ritenuto di dover emendare l'articolo in modo che nella assegnazione di contributi e sussidi venissero preferiti gli Enti e le Associazioni a carattere tecnico-agrario. In seguito alle osservazioni del Presidente, tale modifica è scomparsa dal testo dell'articolo, ma è rimasta nella relazione come raccomandazione. (*Cenni di consenso dell'Assessore all'agricoltura e foreste*).

PRESIDENTE. La raccomandazione è accettata dalla Giunta. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva, alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

I contributi e sussidi di cui all'articolo 1 sono concessi, su proposta dell'Assessore alla agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Le domande intese ad ottenere i contributi e i sussidi devono essere presentate all'Assessorato all'agricoltura e foreste corredate di programmi tecnico-finanziari relativi alla iniziativa che si intende attuare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva, alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

Le iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni, Società e privati.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Casu, Medda e Cadeddu. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Aggiungere dopo l'ultima parola: "o con proprio personale all'uopo assunto"».

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CASU. Si è ritenuto di dover far cenno a personale appositamente assunto, poichè oggi l'Assessorato all'agricoltura non ha personale sufficiente nemmeno per far propaganda per la creazione di organismi tipo le latterie e le cantine sociali, o per diffondere la conoscenza delle leggi regionali. Quindi, mi pare, che sia necessario aggiungere questo emendamento.

AZZENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA. Io sono contrario all'emendamento Casu - Medda - Cadeddu per ragioni di forma e di sostanza. L'articolo 4 dice chiaramente che «le iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale», quindi l'emendamento proposto non aggiungerebbe nulla al contenuto dell'articolo in discussione così come è stato proposto dalla quarta Commissione. L'onorevole Casu ha affermato che scopo dell'emendamento è di dare all'Assessore competente la possibilità di assumere altro personale, in quanto quello attualmente alle sue dipendenze non potrebbe svolgere questa nuova attività. Ma, anzitutto, la formulazione all'articolo non sarebbe affatto chiara, e poi non è questa, comunque, la sede nella quale si possa decidere di assumere un determinato numero di funzionari, perchè a ciò, semmai, si dovrà provvedere con legge apposita quando si discuterà finalmente dell'organico definitivo.

MEDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDDA. Vorrei chiarire che questo emendamento ha unicamente lo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di assumere personale tecnico specializzato nei casi particolari in cui ne abbia bisogno. Lo scopo è questo e non altro. E' stato osservato che, nel caso fosse necessaria un'opera di propaganda per la costituzione di cooperative o per la trasformazione di prodotti agricoli, il personale dell'Ispettorato per l'agricoltura e della Amministrazione regionale non potrebbe svolgere un'azione in questo campo, sia nel settore tecnico che propagandistico. In questi casi, l'assunzione di nuovo personale per un periodo di pochi mesi può essere sufficiente. Perchè non dare la possibilità alla Amministrazione regionale di intervenire in questo senso? Non si tratterebbe, in nessun caso, di una assunzione definitiva, ma di un'assunzione per il tempo necessario per svolgere un determinato programma.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il suo parere.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta si associa all'emendamento Casu - Medda - Cadeddu. Effettivamente c'era sfuggito un particolare: il Ministero dell'agricoltura dovrà assumere per lo stesso scopo personale specializzato in questo campo; noi cercheremo di ottenere quel personale in modo da evitare nuove assunzioni da parte della Regione. Ma è bene che la legge dia la possibilità di assumere nuovo personale, nel caso che non riuscissimo ad ottenere quello del Ministero.

CRESPELLANI. E' dubbio però se l'assunzione in questa forma sia amministrativamente corretta.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. E' un'assunzione temporanea. Propongo al Consiglio di accogliere l'emendamento, la cui forma potrà anche essere corretta.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Debbo sottolineare che per iniziative di questo genere occorre personale specializzato. Quindi, mentre ritengo che l'osservazione del collega Azzena abbia fondamento — perchè effettivamente, in senso amministrativo, il personale deve essere previsto solo in una legge sull'organico, e non si può stabilirne l'assunzione con una legge relativa ad altra materia —, penso che si potrebbe raggiungere lo scopo inserendo la consueta formula: «Le iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere assunte, mediante l'impiego di personale specializzato, dall'Amministrazione regionale, che allo scopo potrà avvalersi...». Con questa formula mi pare che si possa salvare il principio che determinate materie devono essere trattate da personale specializzato; quanto alla consistenza del personale, si dovrà determinarla con la legge sull'organico. Intanto si sarà già prevista la possibilità di avere personale specializzato.

MILIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Debbo dire che non so che cosa voglia intendersi per personale specializzato. Non riesco a capire, infatti, se debba trattarsi di personale specializzato in materie attinenti all'agricoltura, o di personale specializzato in materia di propaganda, perchè l'articolo 1 dice: «Possono essere concessi contributi e sussidi a favore di Enti o Associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa, radio ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali». Si tratta, quindi, di un'attività propagandistica, intesa a permettere che le provvidenze della Regione possano essere conosciute da tutti.

Quando si parla di personale specializzato, occorre chiarire: specializzato in che cosa? In materia di propaganda o in agricoltura?

CASU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU. Mi riferisco alle difficoltà che sono sorte sempre, specialmente in relazione all'applicazione delle leggi sulla cooperazione e, in particolare, della legge che riguarda le latterie e le cantine sociali. Le difficoltà che si oppongono da parte degli agricoltori, alla creazione di questi organismi sono note a tutti. E' avvenuto, infatti, che, nonostante la legge regionale sia così favorevole, solo pochissime latterie e cantine sociali sono state costituite. Questo fatto è dovuto agli ostacoli di natura formale che impediscono la creazione di questi enti.

L'Assessorato aveva chiesto già da lungo tempo che venisse incluso nell'organico il personale occorrente a questo scopo; ciò non fu possibile specialmente perchè la Corte dei Conti non poteva approvare nuove assunzioni.

Ora, con questa disposizione inserita nel disegno di legge in esame, ritengo che l'Assessorato possa assumere personale specifico, specialmente per la creazione e l'organizzazione

delle cantine sociali. Io, peraltro, non parlerei di personale specializzato: lascerei l'Assessorato arbitro di scegliere gli elementi capaci di potenziare quella determinata attività.

PRESIDENTE. E' pervenuto ora alla Presidenza un emendamento a firma dei consiglieri Serra e Covacivich. Se ne dia lettura.

BERNARDI, Segretario:

«In luogo dell'emendamento Casu-Medda-Cadeddu, adottare la formula: "anche mediante personale specializzato"».

AZZENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA. La discussione seguita alle mie brevi osservazioni mi dà motivo per insistere nella mia precedente richiesta. Le preoccupazioni di coloro che hanno presentato i due emendamenti sono eccessive. La formulazione dell'articolo 4 dà all'Amministrazione regionale la possibilità di scegliere immediatamente tutte le attività che intende esplicare per mettere in attuazione questo disegno di legge.

Si lamenta che, attualmente, l'Amministrazione non disponga di personale adeguato: l'Assessore all'agricoltura ci informa che egli si è preoccupato della cosa e che dal Ministero dell'agricoltura ha avuto assicurazione circa l'invio in Sardegna di questo personale. Comunque, il disegno di legge in esame non ha efficacia per oggi, ma per il futuro, e le possibilità che l'articolo 4 dà all'Amministrazione sono larghissime. Infatti, secondo il disposto dell'articolo 4, l'Amministrazione può assumere direttamente le iniziative che ritenga opportune: deve cioè valersi del proprio personale, ovvero di «privati». Bene, quest'ultimo termine non soddisfa forse le preoccupazioni dell'onorevole Medda?

MELIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS. Questo non è evidentemente un ar-

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

ticolo di fede, così che mi sarà consentito dissentire dal mio compagno di Gruppo nell'esprimere parere sfavorevole agli emendamenti, per le ragioni che sono state or ora illustrate dal collega Azzena e per un altro motivo che è affiorato in una interruzione. In sostanza, nella prima parte dell'articolo, è previsto che le iniziative di cui all'articolo 1 potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale. E' mio convincimento che l'Amministrazione regionale, quando ritenga di assumere direttamente queste iniziative e constati la impossibilità di mandarle a buon termine valendosi unicamente del personale di cui dispone, potrà sempre chiedere al Consiglio un ampliamento del suo organico, in questo determinato settore e per questa determinata finalità. Questa è la via attraverso la quale correttamente si può venire incontro all'esigenza che affiora attraverso la presentazione degli emendamenti.

In sostanza, invece, con l'emendamento Medda, si vorrebbe provocare in una sede particolare, con conseguenze evidentemente pericolose, un ampliamento complessivo dell'organico regionale. Quanto al fatto, poi, che si tratti di assunzioni provvisorie — come da qualche parte, mi pare, è stato affermato —, noi abbiamo molte preoccupazioni, perchè, in materia di assunzioni, ciò che è provvisorio tende necessariamente a diventare definitivo.

D'altro canto, è stato osservato giustamente che, se si tratta di incarichi provvisori non vi è bisogno di modifiche, poichè egregiamente risponde all'esigenza la seconda parte di questo articolo, dove è detto che, per realizzare le iniziative in questione la Regione può ricorrere all'opera di Associazioni, di Enti, di Società e «di privati». Ecco il punto. Se si tratta di incarichi provvisori, si dia quel provvisorio incarico al privato competente.

Questi sono i motivi per i quali io voterò contro l'emendamento, se esso, viste le osservazioni che da varie parti sono state fatte, non verrà, eventualmente, ritirato.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Non ho che da confermare quello che già da taluni colleghi è stato detto. Pur accogliendo il concetto che si possa dare l'incarico di svolgere le attività considerate anche a privati, ritengo che si debba evitare (perchè il disegno di legge, una volta approvato dal Consiglio, non venga rinviato dal Governo) la creazione di un rapporto d'impiego, così come si è proposto. Un rapporto d'impiego, infatti, non può che essere disciplinato dalle norme vigenti. Quindi, anche se a carattere di avventiziato, si stabilirebbe un rapporto a carattere continuativo, poichè non è concepibile un rapporto d'impiego a tempo determinato in questo settore e con questi incarichi.

Quando si parla della collaborazione di privati, evidentemente si intende dire che è possibile conferire l'incarico a terzi, ma il rapporto che si determina è un rapporto di prestazione d'opera diverso dal rapporto impiegatizio. Ecco perchè io, pur accedendo al concetto che si possa affidare temporaneamente a privati l'incarico di svolgere le attività considerate, ritengo però che occorra evitare qualunque accenno che possa far apparire il rapporto che viene a determinarsi come un rapporto d'impiego.

Con questo, non si impedisce che l'Assessorato, se in seguito vorrà organizzare anche questo suo servizio in forma permanente, con personale proprio, introduca gli opportuni ampliamenti nel suo organico, nella legge generale relativa: ma questa è un'altra questione, che riguarda l'ordinamento dell'Assessorato stesso.

Perciò, io prego i proponenti di ritirare l'emendamento, proprio per questa preoccupazione d'ordine formale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono sull'emendamento?

MEDDA. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Crespellani, dall'onorevole Azzena e dall'onorevole Melis, che danno un'interpretazione piuttosto larga del contenuto dell'articolo 4, sono disposto a ritirare l'emendamento.

CASU. Ritiro l'emendamento, ma raccomando alla Giunta di predisporre entro breve ter-

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

mine la modifica dell'organico, o almeno l'inclusione nell'organico di elementi che possano essere addetti a questi servizi.

CADEDU. Non sono d'accordo sull'opportunità di ritirare l'emendamento per la seguente ragione: se noi ci rifacessimo alle funzioni delle vecchie cattedre ambulanti, vedremmo che periodicamente e stagionalmente le cattedre ambulanti assumevano tecnici per svolgere determinate funzioni di propaganda. D'altra parte, questo primo esperimento di assunzione provvisoria — e già la Regione ha numerosi impiegati avventizi, provvisori, cottimisti — darebbe modo all'Assessore di studiare l'opportunità di ampliamenti dell'organico — ciò che noi tutti, mi pare, ci auguriamo — da attuarsi con l'inclusione nell'organico dell'Assessorato all'agricoltura di una divisione speciale che curi particolarmente la propaganda.

Ecco perchè sarebbe opportuno che queste assunzioni temporanee fossero quanto meno sperimentate.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di parlare.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Gli interventi dei consiglieri di tutti i settori dimostrano che siamo tutti convinti della necessità che, in attesa che venga ampliato l'organico, possano essere svolte le attività considerate dal disegno di legge. Nel testo originario della Giunta era previsto il conferimento degli incarichi, oltre che a tutti gli Enti indicati, anche a privati. Successivamente, nel testo della Commissione, è stata tolta la parola « privati », che l'emendamento Casu-Medda e Cadeddu chiede sia di nuovo inserita nel testo.

PRESIDENTE. All'articolo 4 proposto dalla Giunta non è stata portata alcuna modifica da parte della Commissione.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Io parlo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 1 è stato già approvato.

COSTA, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ora, dal momento che si è riconosciuto che l'interpretazione più ampia del disegno di legge consente il conferimento temporaneo di incarichi anche a privati, in attesa che sia ampliato l'organico, l'emendamento diviene superfluo, ed io prego gli onorevoli proponenti di ritirarlo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione riassumerò i termini della discussione. Non mi pare che l'interpretazione data dall'onorevole Costa sia esatta. L'articolo 1 prevede la concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di contributi a favore di Enti, Associazioni e privati che svolgano attività propria. L'articolo 4 invece prevede che l'Amministrazione regionale assuma direttamente determinate iniziative, valendosi della collaborazione di Enti, Associazioni, società e privati: è l'Amministrazione regionale che assume l'iniziativa. Quindi mi pare che l'eliminazione della parola « privati », nell'articolo 1, non abbia alcuna relazione con questo emendamento.

Prima di mettere in votazione tanto l'articolo che gli emendamenti, mi permetto di far rilevare che mi pare che con la formula che è stata usata non si raggiunga lo scopo. In genere, le leggi che prevedono assunzioni anche a titolo provvisorio, hanno bisogno di norme esplicative e di una tabella sia pur minima, poichè non si può, in una legge, prevedere un'assunzione illimitata nel numero e nella forma. Mi pare quindi che l'onorevole Crespellani abbia visto giusto, quando ha osservato che l'emendamento potrebbe determinare il rinvio della legge.

CREPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREPELLANI. Ritengo che questo emendamento aggiuntivo sia incongruente. Questo disegno di legge prevede la concessione di contributi. Ora, l'Assessorato non ha bisogno di una legge per esplicitare un'opera di propaganda che rientra nelle sue attribuzioni; quando voglia svolgere quest'attività, e ritenga di poterlo fare con i suoi funzionari, non ha bisogno di essere autorizzato da una legge. Il disegno di

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

legge in esame prevede la concessione di contributi, in quanto ci si avvalga dell'opera di terzi. Ma non ha senso che, nella stessa legge, si parli prima di contributi e poi si dica che la propaganda può essere svolta dall'Assessorato con personale proprio. E' chiaro che l'Amministrazione regionale, quando ritenga necessaria un'opera di propaganda, può svolgerla valendosi di personale proprio.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli presentatori degli emendamenti all'articolo 4 di chiarire se intendono mantenerli.

SERRA. Mi pare che, per le ragioni di natura giuridica esposte dall'onorevole Crespellani e condivise dall'onorevole Melis ed altri, l'emendamento presentato dagli onorevoli Casu, Medda e Cadeddu non abbia motivo di essere mantenuto, anche se riconosco validi i motivi espressi dagli onorevoli Casu e Medda e, soprattutto, per ultimo, dall'onorevole Cadeddu, che si è richiamato all'utile attività delle cattedre ambulanti.

Trovo pienamente giustificabile il timore espresso dall'onorevole Melis, che una assunzione provvisoria tenda a diventare definitiva e possa dar luogo ad un ampliamento di organico.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Covacovich e da me, potrei anche ritirarlo, se il Consiglio si rivelasse ad esso contrario, ma ritengo che per la sua sostanza il nostro emendamento possa essere approvato.

La formula «anche mediante personale specializzato» da noi proposta consentirebbe all'Assessorato di valersi, di volta in volta, dell'opera di personale adatto. Nè mi sembra accettabile l'osservazione dell'onorevole Milia, poichè niente impedisce che si chieda la collaborazione di elementi dotati così di specifiche attitudini propagandistiche, come di specifica competenza in materia agraria.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Serra, lei intende mantenere il suo emendamento?

SERRA. Sì, intendo mantenerlo.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci dichiariamo contrari sia all'uno che all'altro emendamento. Intanto riteniamo che la propaganda diretta da parte dell'Assessorato abbia tanta importanza da non poter essere regolata così, con una sorta di raggiro giuridico, con una legge che mira a tutt'altro; inoltre, pensiamo che l'Amministrazione regionale e, in particolar modo, l'Assessorato all'agricoltura debbano avere dei funzionari specializzati — e quindi la necessità di proporre una modifica dell'organico — che portino a conoscenza delle masse contadine soprattutto le leggi che riguardano i contributi in agricoltura.

Questo rilievo è stato da noi più volte mosso all'Assessore all'agricoltura nel corso della discussione sul bilancio. Avviene, infatti, che molte leggi che riguardano i contributi in agricoltura siano conosciute soltanto da pochi e, diciamo pure, soltanto dai più abbienti, che hanno la possibilità di avere il bollettino della Regione e di leggere i giornali. Al contrario, le grandi masse ignorano le leggi sui contributi, per cui di esse usufruiscono soltanto determinate categorie, in genere le più benestanti.

PRESIDENTE. Credo allora di interpretare il desiderio di tutti, dopo aver dato ampio sfogo alla discussione, dando la parola all'onorevole Presidente della Giunta, dopo di che metterò senz'altro in votazione l'articolo e gli emendamenti.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Mi pare ormai superflua ogni precisazione da parte del Presidente della Giunta, in quanto i chiarimenti che sono stati dati sono tali da poterli tranquillizzare completamente, specialmente in merito alla interpretazione dell'articolo 4. Mi pare che questo articolo non si presti ad equivoci: si dice che quelle iniziative, che sono indicate nell'articolo 1, possono essere attuate dalla stessa Amministrazione regionale. E quando si dice che, per attuare queste iniziative, la

Amministrazione regionale può valersi della opera di tutti i soggetti di cui si fa cenno, fra i quali sono comprese anche delle persone private, tutte le esigenze possono essere soddisfatte. Vuol dire che, se l'Amministrazione regionale sarà in grado di procedere, attraverso il proprio personale, alle iniziative di cui all'articolo 1, provvederà direttamente. Se invece non disporrà di personale specializzato, e non avrà la possibilità di allargare i propri organici sino a quando non ci sia una legge speciale, per consentire l'esecuzione di quelle iniziative si rivolgerà alla collaborazione degli Enti, delle Associazioni e dei privati che sono indicati nell'articolo 4.

Poichè mi pare che anche l'onorevole Cadeddu abbia mantenuto il suo emendamento (anche dopo il ritiro da parte degli onorevoli Casu e Medda) più per rivolgere una viva raccomandazione all'Assessorato per i criteri che dovranno essere seguiti nella applicazione della legge, che per irrigidirsi nella sua posizione, ritengo che, se i presentatori degli emendamenti vorranno ritirarli, si possa procedere senza altri indugi alla votazione dell'articolo 4.

SERRA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Serra - Covacovich è ritirato. Rimane in discussione l'emendamento dell'onorevole Cadeddu.

CADEDU. Ritiro l'emendamento, raccomandando all'Assessore di avvalersi, in particolare, della norma che concerne «i privati».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

La spesa farà carico ai Capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1953 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	37
contrari	10
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarello - Angioni - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Carboni - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Costa - Cottoni - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Lay - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Milia - Muretti - Murgia - Nioi - Pernis - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo l'aula impegnata per le sedute del Consiglio provinciale, il Consiglio regionale non potrà riunirsi nelle ore pomeridiane.

L'ordine del giorno della prossima seduta reca la discussione del disegno di legge numero 8, concernente la convalida dei decreti del Presidente della Giunta relativi ai prelevamenti dal

II LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

6 APRILE 1954

fondo di riserva, e la discussione del disegno di legge concernente il completamento della carta geologica della Sardegna e l'istituzione del Comitato geologico regionale.

Dietro richiesta dell'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, è stata inserita nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge numero 13, concernente modificazioni sostitutive alla legge regionale numero 17. La relativa relazione dell'onorevole Cerioni è già stata distribuita agli onorevoli consiglieri.

MELIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS. Desidero precisare che del disegno di legge numero 13 si era tenuto conto nella riunione dei Capigruppo tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, nella quale riunione si predispose l'ordine del giorno dei lavori di questa sessione straordinaria. Non si tratta, quindi, di un argomento nuovo che si inserisca adesso.

Ho ritenuto necessaria questa precisazione perchè l'ordine del giorno di questa tornata è

— diciamo così — fisso, cristallizzato e non consente ampliamenti. Questo non è un ampliamento.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Melis, che io confermo, credo che possiamo includere nell'ordine del giorno il disegno di legge numero 13.

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dal consigliere Crespellani la seguente proposta di legge:

«Norme relative alla nomina del personale direttivo o di controllo di Associazioni, Enti, Istituti regionali o con partecipazione regionale».
(45)

I lavori del Consiglio proseguiranno domattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955